

Penale Sent. Sez. 5 Num. 7741 Anno 2018

Presidente: PALLA STEFANO

Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

Data Udiienza: 30/10/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DEGANUTTI GERARDO nato il 23/12/1956 a TRIESTE

avverso la sentenza del 16/03/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;


udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA
FRANCESCA LOY

che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita'

Udito il difensore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano', is written over a large, faint, dotted watermark of a stylized 'L' or similar symbol.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna alla pena di giustizia per il delitto di detenzione di parti di armi e minaccia, consistiti nell'inviare una lettera di contenuto intimidatorio accompagnata da un caricatore di pistola a Debora Serracchiani; fatto compiuto ad Ottobre 2009.

1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che, con motivo unico, ha censurato l'errata applicazione degli artt 56,612 cp per non aver ritenuto l'ipotesi del tentativo. Ha evidenziato il ricorso che era pacifico che la lettera di contenuto intimidatorio non era giunta nella sfera di conoscenza della destinataria ed ha citato giurisprudenza di questa Corte, che in un caso analogo aveva ravvisato la forma tentata del reato.

All'odierna udienza il PG, drssa Loi, ha concluso per l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO


Il ricorso è fondato.

1. Deve premettersi che la Corte territoriale ha ritenuto consumato il reato, poiché la busta contenente la frase minatoria ed il caricatore della pistola, essendo pervenuta nella cassetta postale del circolo Acli ove si svolgevano le elezioni primarie del partito democratico, era da considerarsi giunta al destinatario, inteso come *l'organizzazione politica in persona di Deborah Serracchiani*, candidata alle primarie del partito democratico, che si stavano svolgendo nel medesimo circolo; la missiva era stata presa da una persona diversa, che l'aveva consegnata alla Polizia.

2. I Giudici del merito, peraltro, hanno illogicamente giudicato consumato il delitto di minaccia, ritenendo percepite dalla persona offesa le espressioni minacciose, avendo considerato che la stessa *era stata posta nella condizione di avere notizia* della missiva in cui erano rappresentate. Ma tale affermazione ha ignorato la chiara assenza di ogni elemento fattuale circa l'effettiva ricezione da parte della persona offesa delle minaccia e pure di una indiretta notizia - tramite altre ... persone - della ... frase ... dal ... contenuto intimidatorio. Sez. 6, *Sentenza n. 8898 del 03/12/2010 Ud.* (dep. 07/03/2011) Rv. 249634. Per colmare la lacuna probatoria è stato fatto ricorso all'evidente paralogismo di identificare il luogo dove si svolgevano le elezioni primarie con il partito di riferimento della persona offesa e quest'ultima con la medesima organizzazione politica.

2.1 La sentenza appare, altresì, errata in diritto, poiché se è vero che, a causa della natura di reato di pericolo attribuita alla minaccia, per la sua integrazione non occorre la concreta intimidazione della persona offesa, ma solo la provata idoneità della condotta ad intimidirla, è fuor di dubbio che la vittima della minaccia debba avere avuto la percezione della stessa, riguardo alla quale, invece, nella fattispecie concreta è mancato ogni elemento dimostrativo.

3. Infine, va osservato che nel caso identico citato in ricorso - in cui la lettera minatoria, contenente un proiettile, era stata intercettata prima di giungere al destinatario e l'imputato era stato il medesimo attuale ricorrente - è stato ritenuto il tentativo di minaccia, avendo questa Corte opinato che il reato in parola può essere commesso anche mediante un processo



esecutivo frazionabile. Sez. 5, *Sentenza n. 9362 del 13/11/2013 Ud.* (dep. 26/02/2014)
Rv. 262431).

Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art 612 cp, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art 612 cp, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Trieste.

Così deciso il 30.10.2017